

In luogo del conte da Camerino fu eletto il conte Roberto Sanseverino (1) nel tempo stesso che Guido de' Rossi attendeva a difendere il Veronese e il Feltrino cui i Tedeschi altresì minacciavano. Passò il giugno in piccoli scontri, ma andò famoso per un fatto cavalleresco degno d'essere ricordato. Era insorta dalle due parti nelle ore di riposo la questione del valore de' Tedeschi e degli Italiani; quando di farne sperimento si proposero Antonio Sanseverino figlio del capitano generale della Repubblica e Giovanni conte di Sonneberg. Convenute le due parti dei patti di combattimento, fra i quali che il primo a pronunziare il nome di santa Caterina darebbesi per vinto, entrarono i due prodi nello steccato. Già al primo scontro il Sanseverino colpì l'avversario sul petto. ma gli si spezzò la spada, e tale fu l'impeto dello slancio che il cavallo saltò oltre la barriera e gettò giù il cavaliere, il quale prestamente rilevatosi entrò di nuovo a piedi nella lizza, e battendosi contro il conte, sebbene questi a cavallo, gli fe' sbalzare di mano la spada. Allora il conte smonta anch'egli e ricomincia una zuffa terribile a corpo a corpo in cui i due emuli si afferrano, si arrabattano, si stringono l'un l'altro di modo che insieme stramazzano a terra, restando, il Tedesco di sotto afferrato al collo dal Sanseverino. Ma egli destramente trattosi il pugnale dalla cintora, l'immerge nelle natiche del suo avversario, il quale sopraffatto dal dolore esclama *santa Caterina* e sollevato e

conti, per subterfuger la justitia e sotto pretesto de esser vassali del duca volevano, che tal juditio spettasse a lui... Il duca avea proposto di elegger arbitri: « Credemo che quando sponte avessimo consentito remetter in alieno juditio una tale vertenza per la indubitata n.ra jurisdiction da noi posseduta, per nui medesimi se havessimo privati del vero e recto dominio della cossa, poca laude avessimo merita, immo fossemo sta debitamente biasimati »... Tuttavia sarebbesi acconsentito a rimettere la cosa nel papa sempre pronta però la Rep. a provare i propri diritti. *Secr. XXXIII, p. 78, 79.*

(1) Ib. p. 78.